



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**TRASMISSIONE SOLO VIA EMAIL**

MIBACT-SR-LOM  
TUTBSAE  
0006254 04/11/2015  
Cl. 34.01.04/3

*Spett.li*

**Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo**

Gabinetto dell'Onorevole Ministro  
alla c.a. del Capo di Gabinetto  
Prof. Giampaolo D'Andrea  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma  
gabinetto@beniculturali.it  
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Segretariato Generale  
alla c.a. del Segretario Generale  
arch. Antonia Pasqua Recchia  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma  
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it  
sg@beniculturali.it

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio  
Servizio II – Tutela del patrimonio storico artistico,  
architettonico e demotnoantropologico  
alla c.a. del Dirigente  
dott.ssa Marica Mercalli  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma  
mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it  
mbac-dg-beap.servizio2@beniculturali.it

Ufficio Legislativo  
alla c.a. del Capo Ufficio Legislativo  
Cons. Paolo Carpentieri  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma  
ufficiolegislativo@beniculturali.it  
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

**OGGETTO: Gravi rischi per la tutela del patrimonio culturale armiero e storico-militare derivanti dall'imminente entrata in vigore (5 novembre 2015) degli obblighi di adeguamento dei caricatori e/o serbatoi delle armi comuni da sparo imposti dall'articolo 6 comma 3 dal Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121.**  
**Segnalazione urgente.**

*e p.c.*

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Banco Nazionale di Prova  
alla c.a. del Direttore  
ing. Antonio Girlando  
Via Mameli, 23  
25063 Gardone Val Trompia (BS)  
info@bancoprova.it

Con riferimento al Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*, di seguito *Decreto di modifica*, entrato in vigore lo scorso 5 novembre 2013, e all'imminente scadenza del termine di 24 mesi (5 novembre 2015) fissato dall'articolo 6 comma 3 oltre il



Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

2

quale sarà d'obbligo procedere alla riduzione dei caricatori e/o serbatoi delle armi comuni da sparo<sup>1</sup> a un massimo, rispettivamente, di quindici colpi per le armi corte e di cinque colpi per le armi lunghe<sup>2</sup> si segnala come l'indiscriminata applicazione della norma in parola contrasti pesantemente con le attuali disposizioni di tutela del patrimonio culturale e sia suscettibile di arrecare grave danno ai beni culturali armieri e storico-militari.

In particolare, seguendo l'estratto degli articoli e delle circolari sull'argomento riportato in allegato, risulta evidente che, in assenza di specifiche disposizioni, il divieto di vendita e/o cessione sul territorio nazionale delle armi da sparo **in configurazione originale** a partire dal prossimo **5 novembre determinerà la massiccia e incontrollata trasformazione - deturpante dal punto di vista tecnico e inaccettabile da quello culturale - a cinque colpi di tutte le armi lunghe da sparo** (comprese quelle storiche, artistiche e rare chiaramente individuate dall'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'interno 14 aprile 1982 recante il *Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica*) in possesso ai privati e/o giacenti nei magazzini degli importatori, dei distributori e delle armerie italiane. Ciò al fine di consentirne l'immissione sul mercato nazionale nei termini del decreto in oggetto e **in assenza di una (necessaria e logica) preventiva valutazione da parte delle Soprintendenze territorialmente competenti.**

Urge contestualmente sottolineare che la giusta e congrua disposizione in deroga prevista dal *Decreto di modifica* per le cosiddette armi antiche, che anche dopo il 4 novembre 2015 conserveranno il numero di colpi originale, e per le repliche di armi antiche, che potranno avere un caricatore con capacità fino a dieci colpi, andrebbe estesa anche alle armi storiche, artistiche e rare o d'importanza storica, atteso che le stesse, sebbene dalla normativa di riferimento definite ed individuate con terminologie differenti, attengono tutte a un **patrimonio storico, culturale e artistico di valore incommensurabile.**

Non si può trascurare, infatti, come la definizione di arma antica, secondo il citato articolo 6 del Decreto del Ministero dell'interno 14 aprile 1982 riguardi in realtà soltanto una parte delle armi potenzialmente assoggettabili al regime di tutela previsto dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni recante il *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*, di seguito *Codice*, e precisamente quella relativa alla produzione di armi antecedente l'anno 1890 e le avancarica originali, lasciando pertanto escluse, dalla predetta definizione normativa, tutte quelle armi di fattura successiva (sotto vengono elencati diversi esempi) che presentano egualmente un importante interesse di carattere storico e culturale.

Interventi tecnici di riduzione del numero di colpi nei serbatoi di tali tipologie di armi avrebbero il solo effetto di annullarne il valore storico e culturale ed azzerarne quello economico e di interesse intellettuale e didattico, senza incidere minimamente su eventuali esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Si rammenta inoltre che nel complesso delle armi che dovranno essere ridotte nel numero dei colpi per il mercato interno secondo la nuova normativa, quelle di nuova o recente costruzione subiranno la modifica al solo caricatore (che è un elemento amovibile, intercambiabile ed eventualmente reperibile separatamente dall'arma), mentre quasi tutte le migliaia di armi storiche, le armi artistiche e le armi rare afferenti, a solo titolo di esempio, ai modelli di seguito indicati dovranno essere sottoposte a interventi invasivi interni, dato che, per la tecnologia armiera utilizzata fino a tutta la seconda guerra mondiale (tecnologia costruttiva che rappresenta, essa stessa, un patrimonio e un valore culturale e storico da salvaguardare), esse erano per lo più realizzate con serbatoio interno fisso.

Solo per citare qualche macroscopico esempio, le armi storiche a ripetizione manuale interessate da tale restrizione normativa, sarebbero a prima vista:

- tutte le armi lunghe di produzione italiana afferenti o riconducibili al sistema Carcano modello 1891 in tutte le diverse varianti o derivazioni realizzate tra il 1891 ed il 1945,

<sup>1</sup> Vale a dire delle armi che, "pur potendosi prestare all'utilizzazione di munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate e ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari" [*Decreto di modifica*, articolo 2 comma 1 lettera a)].

<sup>2</sup> La distinzione fra armi lunghe (solitamente fucili, moschetti, carabine) e corte (solitamente pistole e revolver) è svolta in base alla Direttiva CEE 477/91 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'Allegato IV a tale Direttiva s'intende per: "arma da fuoco corta", un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm e per "arma da fuoco lunga" qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte.



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

3

- tutte le armi lunghe americane originali (non repliche) utilizzando il sistema di caricamento a leva di produzione successiva al 1890 (Spencer, Winchester, Henry, Marlin, Savage, ecc),
- tutte le armi lunghe svizzere afferenti o riconducibili al sistema Schmidt-Rubin in tutte le diverse varianti realizzate tra il 1889 ed il 1955,
- tutte le armi lunghe inglesi afferenti o riconducibili al sistema Lee Enfield in tutte le diverse varianti realizzate tra il 1888 e il 1957,
- le armi francesi sistema Lebel modello 1886/93,

e molte altre.

Numerosi anche gli esempi di:

- armi a ripetizione semiautomatica relative agli anni trenta e quaranta del '900 (tra le quali sono presenti numerosi prototipi e/o a limitatissima produzione di serie, vista la nascita e/o lo sviluppo di tale tecnologia, come le armi sperimentali italiane sistema Scotti realizzate tra il 1920 ed il 1930 o gli Armaguerra 39),
- tutte le armi lunghe afferenti o riconducibili al sistema presa gas adottato nelle armi come i fucili Garand M1 e carabine 30M1 in tutte le diverse varianti realizzate tra il 1936 al 1950,
- le armi russe sistema Tokarev prodotte tra il 1936 ed il 1950,

e molte altre.

Non ci si può inoltre esimere dal ricordare che a partire da quest'anno si commemora il **centenario** della Prima Guerra Mondiale e il **70° anniversario** della guerra di Liberazione, **eventi di particolare importanza per la storia del Paese**: risulta di tutta evidenza come l'intervento di riduzione a cinque colpi delle armi lunghe da sparo afferenti tali periodi **non solo non attenui minimamente eventuali pericoli per l'ordine pubblico ma causi un grave danno al patrimonio storico nazionale.**

Preme inoltre sottolineare come, dal punto di vista tecnico, le armi appartenenti alla serie **Mannlicher-Carcano mod. 1891** (arma d'ordinanza nel Regio Esercito Italiano) e tutte le armi da esse derivate, ovvero:

- fucili mod. 1891
- moschetti da cavalleria mod. 1891
- moschetti da truppe speciali mod. 1891
- fucili e moschetti Vetterli trasformati in cal. 6,5 Carcano
- moschetti mod. 91/24
- fucili corti mod. 91/38
- moschetti da cavalleria mod. 91/38
- moschetti da truppe speciali mod. 91/38
- fucili mod. 91/41
- fucili semiautomatici Scotti mod. IX e X
- fucili semiautomatici Armaguerra mod. 39

siano essi in calibro 6,5 Carcano o 7,35 Carcano, **abbiano nativamente una reale capacità del serbatoio di cinque colpi** in quanto **non è possibile chiudere l'otturatore dell'arma con tutti i sei colpi della lastrina all'interno del serbatoio stesso**: la chiusura dell'otturatore determina



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

4

ineludibilmente il caricamento della prima cartuccia nella camera di cartuccia, lasciando nel serbatoio **solamente cinque colpi** + uno in canna.

Come sopra ricordato gli obblighi di adeguamento non riguardano soltanto le armi lunghe da sparo, che rappresentano in ogni caso l'ambito maggiormente colpito, attesa la superiorità numerica e di varietà tipologica rispetto al settore delle armi corte, ma investe anche quest'ultimo comparto relativamente ai modelli dotati di caricatori e/o serbatoi con numero di colpi superiori a quindici. Con particolare riferimento alle armi della Prima Guerra Mondiale si ricorda che sarebbero, ad esempio, oggetto di interventi invasivi (e pertanto lesivi delle loro caratteristiche storiche) le pistole Steyr mod. 1912/14 per l'aviazione austroungarica, le pistole afferenti alle tipologie Luger modello 1908 (e seguenti) dotate di caricatore da trentadue colpi, o quelle afferenti alla famiglia Mauser 1896 e seguenti con caricatori da venti colpi.

Ciò premesso, si chiede a codesto superiore Ministero di voler intervenire presso le opportune sedi affinché:

- 1) di concerto con il Ministero dell'Interno, fatto edotto delle gravi interferenze della norma in oggetto con la vigente normativa in materia di tutela del patrimonio culturale, **sia emanato per tempo un provvedimento (di carattere derogatorio o normativo o di interpretazione della norma), volto alla sospensione dell'obbligo di trasformazione a cinque colpi per le armi lunghe da sparo aventi più di cinquant'anni, in particolare per quelle a ripetizione manuale;**
- 2) **sia evidenziata, per quanto tecnicamente suesposto, l'intrinseca conformità alle disposizioni del decreto in questione** di tutte le armi afferenti alla serie Mannlicher-Carcano mod. 1891 e loro derivate, **che pertanto non dovranno essere sottoposte ad alcun intervento di riduzione.**

La presente nota è stata stesa in stretta collaborazione e con l'aiuto del direttore tecnico del Museo della Guerra Bianca in Adamello di Temù (BS) - istituto che da anni fornisce qualificato supporto e consulenza tecnico-scientifica in materia di patrimonio culturale della Grande Guerra, armiero e di natura storico-militare agli uffici periferici lombardi<sup>3</sup> -, dott. John Ceruti, che resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e/o delucidazione (3394098828).

**Il SEGRETARIO REGIONALE  
dott. Marco Edoardo Minoja**

TUTBSAE/Responsabile dell'istruttoria dott.ssa Beatrice Bentivoglio-Ravasio

*Allegati:*

Estratto degli articoli e delle circolari sull'argomento

<sup>3</sup> Come da apposita convenzione stipulata dall'allora Direttore Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia in data 19 aprile 2006.



**Estratto degli articoli e delle circolari sull'argomento**

**Parte Prima: normativa e circolari inerenti la riduzione dei caricatori e/o serbatoi delle armi comuni da sparo a un massimo di cinque colpi per le armi lunghe e di quindici colpi per quelle corte**

- Il **Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121** recante **“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”**, entrato in vigore il 5 novembre 2013, (Gazz. Uff. 21 ottobre 2013, n. 247), di seguito *Decreto di modifica*,

all’articolo 2, comma 1 lettera a) modifica l’articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 come segue (modifiche in neretto):

*2.”Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione di munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, **nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”.***

all’articolo 6, comma 3 (testo aggiornato secondo la “Rettifica” pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2013, n. 247) recita:

*3.”Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

Ciò significa che dal 5 novembre 2015 tutte le armi lunghe comuni che saranno cedute e/o vendute in Italia dovranno avere capienza massima dei caricatori/serbatoi a cinque colpi.

- La **Circolare Ministero Interno 557/PAS/I 0900(27)9 del 28 luglio 2014** avente ad oggetto *Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante “Disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”* ribadisce tale obbligo e specifica che:

*B (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, a-110)*

*L’articolo 2 del decreto legislativo correttivo in argomento contiene modifiche agli articoli 2, 5,12,14,15,16,22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110.*

*1) L’articolo 2, secondo comma, della l. a. 110/75, introduce un limite del numero dei colpi nei caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, delle armi comuni da sparo destinate al*



Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

6

mercato civile nazionale, rispettivamente nel numero di 5 colpi per le armi lunghe e di 15 colpi per quelle corta. Pertanto, a partire dal 5 novembre 2013, il numero dei colpi contenuti nel caricatore o nel serbatoio rileva ai fini della classificazione dell'arma "comune da sparo".

Quanto alle adeguate modalità degli interventi di riduzione della capacità dei caricatori, si fa presente, in particolare, che, trattandosi di operazioni dirette alla riduzione della capienza di caricatori di armi originariamente realizzate come comuni da sparo, una riduzione della capacità del caricatore entro i limiti stabiliti sembra ammissibile anche attraverso operazioni che, senza ricorrere a radicali modifiche di carattere costruttivo, abbiano sufficienti caratteri di inalterabilità, a meno di ricorrere, per l'eventuale rimozione degli accorgimenti riduttori, all'uso volontario di appositi utensili.

Va, comunque, evidenziata - come, peraltro, segnalato dal Banco Nazionale di Prova - l'oggettiva difficoltà a definire una specifica e puntuale modalità di intervento di riduzione dei caricatori, in relazione sia alla notevole variabilità dei materiali utilizzati per la loro costruzione (acciaio, alluminio e sue leghe, polimeri e loro composti), sia alla loro variabilità morfologica (prismatici, tubolari, a pacchetto, a piastrine, ecc...).

Ne deriva che l'operatore abilitato debba eseguire l'intervento basandosi su norme di buona tecnica, in modo tale che la modifica garantisca sufficienti caratteri di inalterabilità e sia tale da escludere la rimozione accidentale degli accorgimenti limitativi effettuati sul caricatore, per cui l'eventuale mancanza degli accorgimenti medesimi possa attribuirsi - con le conseguenze penali sopra richiamate - all'esclusiva volontà del detentore e ritenersi ottenuta con l'ausilio di utensili e/o attrezzature.

## Parte Seconda: normativa e circolari inerenti la tutela

Molte armi ricadenti nelle previsioni del *Decreto di modifica* soggiacciono contemporaneamente anche specifiche disposizioni di tutela storica e culturale. In particolare si ricordano:

- la **Legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale)**, di seguito *Legge*, che all'articolo 1 (Principi generali), recita:

1. La Repubblica riconosce il valore **storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale**.

2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

- a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
- b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
- c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
- d) **reperti mobili e cimeli**;
- e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
- f) **ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche**.

[omissis]

**5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.**

Trattasi di normativa generale che dà valore culturale all'intera classe di beni immobili e mobili afferenti il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale e pertanto ricomprende anche le armi in uso ai vari eserciti durante tale periodo. **Ne consegue che le riduzioni dei caricatori e/o serbatoi imposte dall'applicazione dell'articolo 6 comma 3 del *Decreto di modifica* in relazione alle armi vestigia della Grande Guerra contrastano con il divieto di cui all'articolo 1 comma 5 della *Legge*.**

- il **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)** e successive modifiche e integrazioni, di seguito *Codice*, che contiene tutte le disposizioni vigenti in materia di patrimonio culturale. A esso fanno riferimento due circolari del Ministero dell'Interno che obbligano a una preventiva valutazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'interesse culturale rivestito dalle armi da sparo per le quali si intenda procedere a interventi



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

7

di demilitarizzazione, disattivazione e trasformazione ad uso scenico. Se l'arma risulta essere d'interesse storico qualunque attività s'intenda svolgere su di essa deve essere autorizzata dalla Soprintendenza competente e alcune tipologie d'intervento sono addirittura vietate.

**Viceversa le riduzioni imposte dal Decreto di modifica non prevedono alcun controllo da parte del Ministero.** Di seguito si riportano i passaggi principali di tali circolari.

***Circolare del Ministero dell'Interno / Dipartimento della Pubblica Sicurezza 20 settembre 2002, n. 557 avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di "demilitarizzazione" e "disattivazione" delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110. (Gazzetta Ufficiale N. 234 del 5 Ottobre 2002),***

Il paragrafo 3 "Disposizioni procedurali" recita

*"Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di "demilitarizzazione" o "disattivazione" di armi di cui ai precedenti punti 1.a e 2.a, le questure informano il Ministero per i beni e le attività culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante norme per la tutela dei beni culturali). [oggi Codice]*

*All'esito dei suddetti adempimenti, le questure provvedono, entro i novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d'atto, ovvero a comunicare all'interessato il parere negativo espresso dall'amministrazione per i beni e le attività culturali. In tale ultimo caso, l'arma si intende soggetta alla "dichiarazione" di cui all'art. 7 del citato testo unico n. 490/1999. Intervenuta la presa d'atto può procedersi alle operazioni tecniche di demilitarizzazione e disattivazione."*

***Circolare del Ministero dell'Interno / Dipartimento della Pubblica Sicurezza / Ufficio per l'Amministrazione Generale n. 50 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Disciplina delle armi per uso scenico di cui all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110",***

Contiene indicazioni circa le procedure e gli adempimenti da seguire in caso di trasformazione di armi da fuoco per uso scenico; in particolare il paragrafo *Detenzione*, terzo periodo, recita:

*"Occorre, in particolare, ricordare che, nel caso di acquisizione di un'arma che abbia più di 50 anni, il relativo detentore, che intenda attivare le procedure tecniche per la resa ad uso scenico dell'arma stessa, deve, entro quindici giorni, informare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demo-etnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione per iscritto anche alla Questura competente per territorio. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettuerà l'intervento. Solo nel caso in cui l'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali non rilevi alcun interesse di cui al richiamato D. Lgs. n. 42/2004 - si potrà procedere all'espletamento delle operazioni tecniche per la resa ad uso scenico dell'arma, appresso illustrate".*